

## Sommario

<b>1</b>	<b>SCOPO .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>RESPONSABILITA' E AUTORITA' .....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI RIMENDIO AL LAVORO INFANTILE .....</b>	<b>3</b>
6.1.1	Lavoro Infantile.....	3
6.1.2	Azioni di rimedio per il lavoro infantile .....	3
6.1.3	Azioni di tutela e sostegno a giovani lavoratori/lavoratrici.....	5
6.1.4	Monitoraggio dei fornitori.....	5
<b>7</b>	<b>REGISTRAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>STRUMENTI NORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI .....</b>	<b>6</b>

<i>Rev.</i>	<i>Natura della revisione</i>	<i>Elaborato da Direzione</i>	<i>Approvato da Presidente</i>
00	1° Emissione	Luca Verdecchia	Francesca Colonnelli

DISTRIBUZIONE				
Copia n.	Ricevente	Revisione	Data ricevimento	Firma ricevente
1*	Luca Verdecchia	00	01.10.2021	Distribuzione su file

	<b>PROCEDURA DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE</b>	PE 01
		Rev. 0 del 01.10.2021
		Pagina 2 di 6

## 1 SCOPO

Covalm s.c.a. nella propria Politica aziendale si impegna a non impiegare al proprio interno lavoratori di età inferiore a 15 anni. Al fine di tutelare in maniera il più possibile completa ed esaustiva i bambini e i giovani lavoratori, viene redatta la presente Procedura che stabilisce le modalità che verrebbero adottate da Covalm s.c.a.e le responsabilità nelle attività di recupero qualora venissero riscontrate situazioni che rientrano nella definizione di lavoro infantile.

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità con cui Covalm s.c.a. stabilisce, documenta e comunica alle parti interessate individuate le azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile.

Il campo di applicazione riguarda tutte le attività svolte all'interno della Covalm s.c.a. e nella propria catena di fornitura. L'azienda richiede infatti ai propri soci e fornitori, monitorandone l'applicazione, l'impegno a non utilizzare o a dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e a verificare che tale requisito sia rispettato anche presso i propri subfornitori, comprese le agenzie interinali fornitrici di manodopera.

## 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- ETI Based Code
- Protocollo SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) versione 6.1
- Codice Etico aziendale

## 4 RESPONSABILITA' E AUTORITA'

Il responsabile e l'autorità nella corretta applicazione della procedura è del Comitato Etico Aziendale.

## 5 DEFINIZIONI

<b>Bambino</b>	Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata
<b>Giovane Lavoratore</b>	Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito che non abbia compiuto i 18 anni.
<b>Lavoro Infantile</b>	Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
<b>Azione di rimedio per il lavoro infantile</b>	Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini, che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato
<b>Fornitore/sub-appaltatore</b>	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che fornisce direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi dell'organizzazione
<b>Sub-fornitore</b>	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi

	<b>dell'organizzazione o di un suo fornitore</b>	
<b>Agenzia per l'impiego</b>		Qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi a mercato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l'agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che ne potrà scaturire;</li> <li>• impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle mansioni e ne supervisiona l'esecuzione.</li> </ul>
<b>Responsabile della gestione Etica aziendale (RGE)</b>		Ha il compito di verificare l'applicazione all'interno dello stabilimento di tutti i requisiti del (ETI) Base Code
<b>Comitato Etico aziendale</b>		E' un organismo interno aziendale composto in maniera equilibrata da rappresentanti dei lavoratori e del management aziendale con il compito principale di garantire l'applicazione di tutti i requisiti previsti dal (ETI) Base Code.
<b>Non-conformità</b>		<b>Non soddisfacimento di un requisito</b>
<b>Azione correttiva</b>		Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità individuata. Nota: le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità.
<b>Azione preventiva</b>		Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità potenziale. Nota: le azioni preventive sono intraprese per prevenire il verificarsi di una non conformità.

## 6 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI RIMEDIO AL LAVORO INFANTILE

### 6.1.1 Lavoro Infantile

Covalm s.c.a. non fa ricorso a lavoro infantile. Nell'ambito della selezione ed assunzione dei lavoratori/lavoratrici, il resp. risorse umane richiede e verifica la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione, richiedendo copia del documento di identità. Le generalità e gli estremi dei documenti forniti dai lavoratori vengono registrati dall'ufficio del personale sul modulo **Mod\_PE\_001 Dichiarazione del neo assunto.**

La valutazione di tale documentazione consente di prevenire il verificarsi di situazioni di lavoro infantile, in conformità al ETI Base Code, in caso di dubbio sulla veridicità dei documenti prodotti si procede a richiedere alle autorità competenti copia dei certificati di nascita e/o altri documenti comprovanti l'età del lavoratore. Per ogni lavoratore è mantenuta una copia della documentazione fornita come prova verificabile dell'età.

In nessun caso il Resp. risorse umane, o chi per esso, richiede e trattiene documenti originali all'atto dell'assunzione.

### 6.1.2 Azioni di rimedio per il lavoro infantile

Tutti coloro che rilevano un caso di lavoro infantile o vengano a conoscenza di un possibile utilizzo di lavoro minorile all'interno di Covalm s.c.a. o presso soci coltivatori, fornitori/subfornitori, sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al **Comitato Etico Aziendale.**

Le segnalazioni possono essere anonime o sottoscritte e trasmesse secondo le modalità indicate seguito:

	<b>PROCEDURA DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE</b>	PE 01
		Rev. 0 del 01.10.2021
		Pagina 4 di 6

- Pec aziendale: [amministrazione@pec.covalm.it](mailto:amministrazione@pec.covalm.it) – **all’attenzione del Comitato Etico aziendale**
- Busta chiusa inviata all’indirizzo postale: Covalm s.c.a., S.P. 238 km 29,500, 63071 Rotella (AP), all’attenzione dei membri del Comitato Etico;
- Per i dipendenti: depositando una segnalazione nell’apposita cassetta per *Reclami/Segnalazioni da parte dei lavoratori*, situata nei pressi della bacheca aziendale (può essere utilizzato il modulo Mod\_PE\_005 disponibile sul posto).

Il **Comitato Etico aziendale** una volta ricevuta la segnalazione, avvia l’iter di accertamento dei fatti e/o situazioni secondo le modalità descritte nella Procedura di Gestione dei reclami e segnalazioni.

Qualora si riscontri effettivamente una situazione di lavoro infantile ovvero una situazione che rientra nei termini della definizione di “lavoro infantile”, il **Comitato Etico aziendale** attiva le azioni necessarie per allontanare il bambino dalla situazione di pericolo, avvalendosi della collaborazione del Resp delle Risorse Umane e delle figure aziendali responsabili del presidio dei processi aziendali e/o del servizio interessati.

Successivamente il **Comitato Etico aziendale** ha il compito di avviare le azioni di rimedio necessarie al fine di garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo del bambino, come definito dalla normativa di riferimento, ovvero:

- comunicazione immediata agli organi competenti;
- definire, in collaborazione con gli organi competenti e con i genitori, le azioni di rimedio da intraprendere individuando le più idonee per la specifica situazione in esame, che preveda:
  - ✓ l’erogazione per quanto possibile, di un sostegno economico per il bambino;
  - ✓ la possibilità per il bambino di riprendere la scuola o garantirne la continuazione;
  - ✓ se necessario, un supporto nel garantire la continuazione del percorso scolastico;
  - ✓ supporto nelle attività di ricerca di una occupazione, un familiare del minore, per garantire una forma di sostentamento alternativo alla famiglia del bambino,
  - ✓ le azioni atte a garantire il monitoraggio continuo della situazione del bambino e l’efficacia degli interventi attuati;

Il **Comitato Etico aziendale**, contestualmente alle azioni sopra descritte, effettua una attenta valutazione (avvalendosi della collaborazione e con il coinvolgimento delle figure aziendali preposte il presidio dei processi interessati) delle cause che hanno generato il verificarsi della situazione di lavoro infantile rilevato al proprio interno e/o presso un socio coltivatore, un fornitore/subfornitore.

Il Responsabile della gestione etica aziendale provvede all’apertura di una Azione Correttiva gestita e documentata secondo quanto previsto nella specifica procedura con l’obiettivo di pianificare e mettere in atto gli interventi necessari al superamento della non conformità e a prevenire l’insorgenza di ulteriori criticità.

Il **Comitato Etico aziendale** effettua la registrazione dell’evento, delle azioni intraprese per il superamento delle condizioni di criticità riscontrate, delle azioni di monitoraggio individuate, delle AC avviate, degli esiti degli interventi e la chiusura delle situazioni di criticità.

L’esito degli interventi attuati vengono riportati all’attenzione della direzione aziendale e comunicati alle parti interessate coinvolte.

	<b>PROCEDURA DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE</b>	PE 01
		Rev. 0 del 01.10.2021
		Pagina 5 di 6

### 6.1.3 Azioni di tutela e sostegno a giovani lavoratori/lavoratrici

Nel caso in cui Covalm s.c.a. all'interno della sua organizzazione impieghi giovani lavoratori/lavoratrici si impegna a:

- mettere in atto tutte le azioni necessarie e adeguate a garantire condizioni di tutela per la salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, anche attraverso la prevenzione delle situazioni pericolose o potenzialmente pericolose, in conformità al ETI Base Code;
- pianificare ed attuare un percorso professionale in grado di sostenere lo sviluppo delle competenze e capacità del giovane lavoratore/lavoratrice in una ottica di promozione e valorizzazione.

Qualora i giovani lavoratori/lavoratrici siano soggetti all'obbligo scolastico, Covalm s.c.a. garantisce all'interno della propria organizzazione lo svolgimento di un orario di lavoro che consenta e faciliti gli adempimenti del percorso di studi, stabilendo che:

- i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare solo al di fuori dell'orario scolastico;
- in nessun caso i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare per più di 8 ore al giorno;
- in nessuna circostanza il totale del tempo trascorso a scuola, al lavoro e negli spostamenti dal giovane lavoratore/lavoratrice deve superare le 10 ore al giorno.
- divieto assoluto di lavoro notturno.
- Rispetto della normativa in materia di riposo notturno.

### 6.1.4 Monitoraggio dei fornitori

Tutti i soci coltivatori e i fornitori/subfornitori sono sensibilizzati al rispetto dei principi di Responsabilità sociale affinché non facciano uso di lavoro infantile e s'impegnino, in forma scritta, al rispetto di questo principio, attraverso la sottoscrizione di una *Dichiarazione impegno*. L'accettazione e sottoscrizione di tale documento è ritenuto fondamentale per l'avvio o la prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Covalm s.c.a..

L'azienda vigila sulle attività dei propri soci coltivatori e i fornitori/subfornitori affinché non sussistano situazioni di lavoro infantile o minorile che violino la normativa vigente in materia. Chiunque svolga attività per conto e presso l'azienda deve comunicare preventivamente al Resp. acquisti le proprie generalità e copia della carta di identità.

In caso si rilevi:

- utilizzo di lavoro infantile da parte del fornitore,
- utilizzo di giovani lavoratori per i quali non siano rispettati i requisiti previsti,

Il **Comitato Etico aziendale** provvede a contattare in maniera tempestiva gli organi competenti al fine di segnalare tali situazioni di non conformità. Inoltre, provvede a collaborare con le istituzioni e definisce direttamente con il fornitore azioni di rimedio volte a non compromettere in modo negativo la situazione del lavoratore minore. Tali azioni sono monitorate sino alla loro completa risoluzione.

In parallelo verrà emessa una Non Conformità interna che verrà gestita secondo le procedure aziendali (PE\_07).

## 7 REGISTRAZIONI

- Documentazione di assunzione comprovante l'età del lavoratore
- Verbale di Non conformità e azioni correttive intraprese.
- Report sugli interventi di rimedio adottati e monitoraggio degli esiti
- Documentazione relativa alle azioni intraprese
- Mod\_PE\_006 Dichiarazione di impegno del fornitore

	<b>PROCEDURA DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE</b>	PE 01
		Rev. 0 del 01.10.2021
		Pagina 6 di 6

## 8 STRUMENTI NORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

**Per i riferimenti internazionali di veda anche l'elenco leggi completo.**

### **Normativa italiana**

- Costituzione italiana - art. 37, Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori
- L.977/67 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
- L. 881/77 Diritto del fanciullo a protezione da parte della famiglia, della società e dello Stato. Diritto all'educazione e condanna dello sfruttamento economico e sociale
- L. 157/81 Età minima di 15 anni
- L. 176/91 Art. 28: Diritto all'educazione; Art: 32: Prevenzione da sfruttamento economico ed attività nocive
- L. 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità dell'infanzia e l'adolescenza
- L. 144/99 Estensione dell'obbligo formativo fino al 18° anno di età
- D. Lgs. 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro
- L. 148/2000 Proibizione ed immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile
- DPR 57/2000 Regolamento dell'Art. 68 della L. 144/99 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età
- D. Lgs 262/2000 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro
- L. 53/2003 Definizione delle norme generali ed obbligo scolastico di 8 anni
- D. Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro a norma dell'art. 4 L. 53/2003
- D.M. 218/2006 Regolamento che disciplina l'impiego di minori di anni 14 in programmi televisivi
- L. 296/2007 Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (6-16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro

### **Normativa internazionale**

- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia
- Convenzione 138 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Età minima)
- Convenzione 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Forme peggiori di lavoro minorile)
- Raccomandazione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Lavori che compromettono salute, sicurezza, moralità del bambino)
- Convenzione 81 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (condizioni di lavoro)
- Raccomandazione ILO 146, Età minima di ammissione al lavoro - Strumento applicativo della Convenzione 138
- Raccomandazione ILO 190, Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile - Strumento applicativo della Convenzione ILO 182, Convenzione sui diritti dell'Infanzia
- Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia
- Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU - art. 25 Protezione dell'infanzia